



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE(P.T.P.C.) 2014-2016

**Proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione
Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	Pag. 3
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Pag. 5
LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO	Pag. 7
COLLEGAMENTO TRA IL P.T.P.C E IL PIANO DELLA TRASPARENZA	Pag. 11
LE RESPONSABILITA'	Pag. 12
AGGIORNAMENTI AL PIANO	Pag. 12
ENTRATA IN VIGORE	Pag. 12
SCHEDA 01 - TRASPARENZA	Pag.13
SCHEDA 02 CODICI DI COMPORTAMENTO	Pag.14
SCHEDA 03 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Pag. 16
SCHEDA 04 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI	Pag. 17
SCHEDA 05 SVOLGIMENTO INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Pag. 18
SCHEDA 06 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARE ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI E INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI	Pag. 19
SCHEDA 07 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	Pag. 20
SCHEDA 08 COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PA	Pag. 22
SCHEDA 09 <i>WHISTLEBLOWING</i>	Pag. 24
SCHEDA 10 FORMAZIONE	Pag. 26
SCHEDA 11 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE	Pag. 28
SCHEDA 12 AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Pag. 29
SCHEDA 13 CONTROLLI	Pag. 31

INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione che prevede un'articolazione su due livelli: nazionale e decentrato.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata attraverso l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) che esercita poteri di vigilanza e controllo finalizzati a verificare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni ed il rispetto della normativa in materia di trasparenza.
- La Corte dei Conti che esercita l'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo.
- La Conferenza unificata che è deputata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti ed i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi per regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
- Il Dipartimento della Funzione Pubblica che promuove le strategie di prevenzione e coordina la loro attuazione.
- I prefetto che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti Locali.
- La Scuola Nazionale dell'Amministrazione che predispone percorsi di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- Tutte le pubbliche amministrazioni che hanno l'obbligo di introdurre ed implementare le misure di contrasto alla corruzione previste dalla norma e dal Piano Nazionale Anticorruzione.
- Gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico che sono responsabili dell'introduzione e dell'implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale.

A livello nazionale è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle linee guida stabilite dal Comitato interministeriale ed approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T. ora A.N.AC) individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione. Il P.N.A. descrive gli obiettivi strategici e le azioni di contrasto alla corruzione a livello nazionale per il triennio 2014 – 2016. Il suo scopo è anche quello di fornire supporto alle pubbliche amministrazioni nell'applicazione degli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità e quindi nell'adozione dei Piani triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Occorre sottolineare che il concetto di corruzione sotteso alla normativa esorbita dalle fattispecie disciplinate dal codice penale, in quanto deve intendersi in un'accezione più ampia che comprende non solo la corruzione in senso stretto bensì tutte le situazioni nella quali, a prescindere dalla rilevanza penale, vengono instaurati comportamenti che costituiscono una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa derivanti principalmente dall'uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.

Pertanto le valutazioni vengono effettuate anche tenendo ben presenti i concetti di etica, di legalità e di trasparenza la cui mancanza può concorrere all'abuso della posizione del pubblico dipendente al fine di ottenere vantaggi privati con conseguente malfunzionamento dell'amministrazione.

A conclusione di questa introduzione, si ritiene utile un accenno al contesto giuridico di riferimento che include, oltre alla Legge n. 190/2012 ed al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati le seguenti norme:

- ❑ Il Decreto Legislativo 3 dicembre 2012, n. 235 *“Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”*;
- ❑ Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” approvato dal Governo il 15 febbraio 2013 in attuazione dell’articolo 1, commi 35 e 36 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”*;
- ❑ Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti provati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- ❑ Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

Infine si richiama l’Intesa tra Governo, regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata in data 24 Luglio 2013, attraverso la quale le parti hanno fissato gli adempimenti ed i relativi termini per l’attuazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell'ambito del quadro giuridico e metodologico delineato dalla normativa nazionale e dal Piano Nazionale Anticorruzione ogni amministrazione deve adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). Il Piano è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'ente cd. "a rischio" ovvero nelle quali è potenzialmente più alta la probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, stabilisce le azioni e gli interventi di tipo organizzativo finalizzati a prevenire tale rischio o quanto meno a ridurlo. Questa finalità viene perseguita sia mediante l'attuazione delle misure generali ed obbligatorie previste dalla normativa di riferimento stabilendone sia stabilendone di ulteriori in relazione alla specificità del contesto nel quale viene elaborato il Piano.

Dal momento che il Piano Triennale è un documento di natura programmatica esso deve necessariamente coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in primo luogo con il ciclo della performance ma anche con il piano della trasparenza e quello della formazione.

SOGGETTI COINVOLTI

Nella strategia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni corruttivi sono coinvolti i seguenti soggetti:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Anzio è il Segretario Generale, così come individuato con Decreto Sindacale n. 1 del 26/03/2013.

Il Responsabile esercita, in via esclusiva, i compiti attribuiti dalla Legge e dal presente piano ed in particolare:

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della sua approvazione;
- b) verifica l'efficace attuazione del piano proponendo la modifica dello stesso qualora intervengano accertate e significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute o mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) definisce le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori a rischio di corruzione;
- d) vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- e) entro il 15 dicembre di ciascun anno elabora e pubblica sul sito istituzionale del Comune una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico.
- f) sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ed alla comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio;

I Dirigenti

Nell'ambito dei settori di competenza partecipano al processo di gestione del rischio ed in particolare:

- a) concorrono alla definizione delle misure organizzative idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti;
- b) formulano proposte specifiche finalizzate alla prevenzione del rischio;
- c) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione degli incarichi nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari legati a condotte di natura corruttiva;
- d) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- e) svolgono attività di informazione nei confronti del P.T.P.C.;
- f) vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e gli altri organismi deputati al controllo interno:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;
- b) tengono conto, nello svolgimento dei compiti loro attribuiti, dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione;
- c) svolgono compiti propri connessi all'attività di contrasto della corruzione nel settore della trasparenza amministrativa;

Tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;
- b) osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- c) segnalano situazioni di illecito o di personale conflitto di interessi;

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

Osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento adottato dall'Ente.

Formazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione intraprenderà un percorso di diffusione della normativa in argomento e di coinvolgimento degli attori all'interno dell'Amministrazione.

Il Responsabile ha partecipato al corso organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri riservato ai responsabili della prevenzione della corruzione, acquisendo importanti informazioni e documentazione didattica che sono stati presi a base per il lavoro di redazione del piano comunale anticorruzione.

LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO

La redazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stata curata dal Responsabile individuato con Decreto Sindacale n. 1 del 26/03/2013 ovvero il Segretario generale dell'Ente Avv. Pompeo Savarino.

Nel disegno normativo delineato dalla Legge n. 190/2012, l'adozione di misure organizzative adeguate a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità non può prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'amministrazione e dall'analisi e valutazione dei rischi specifici cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

Il legislatore ha già individuato una serie di aree di rischio, peraltro recepite nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA). Esse sono:

- ❑ Acquisizione e progressione del personale;
- ❑ Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- ❑ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari provi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- ❑ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Nel piano triennale di prevenzione della corruzione le amministrazioni sono chiamate a svolgere l'analisi dei processi e l'individuazione dei relativi rischi per quanto riguarda tali aree, con facoltà di aggiungerne di ulteriori, in relazione alla peculiarità ed alle caratteristiche specifiche della realtà locale in cui viene elaborato il piano.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che la fase iniziale di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali: *“quell'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”*.

Successivamente, il processo di gestione del rischio è l'individuazione del cd. “catalogo dei rischi”. Questa rappresenta la fase più complessa ed il risultato deriva da un processo di elaborazione che richiede l'utilizzo di molteplici fonti informative e la partecipazione di diversi attori. I rischi, come sopra individuati, sono soggetti ad una valutazione il cui risultato si esprime sia in termini di impatto che in termini di probabilità.

Per i rischi specifici individuati occorre infine prevedere l'adozione di adeguate misure per poter porre in essere la prevenzione, la mitigazione o il trattamento del rischio.

Il percorso seguito per la redazione del piano comprende quindi le seguenti fasi:

1. Mappatura dei processi

Individuazione di aree di rischio ulteriori rispetto a quelle già delineate dal legislatore, in rapporto alla peculiarità ed alle caratteristiche dell'organizzazione e dei processi ricollegabili a ciascuna area di rischio individuata;

2. Analisi e valutazione dei processi

Valutazione dei processi esposti al rischio in termini di impatto e probabilità;

3. Identificazione e valutazione dei rischi

Analisi dei rischi specifici riscontrabili in ciascun processo e loro valutazione in termini di impatto e probabilità

4. Identificazione delle misure

Identificazione delle misure più idonee a prevenire/mitigare/contrastare/trattare il rischio.


MAPPATURA DEI PROCESSI

Attraverso la mappatura dei processi si effettua una ricognizione dei processi attuati all'interno dell'ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione secondo l'accezione più ampia contemplata dalla normativa e dal P.N.A.

Considerata la complessità dell'attività di mappatura dei processi, l'analisi è stata svolta con particolare riferimento alle aree di rischio già individuate dalla legge, ciò tuttavia ha permesso di individuare alcuni ulteriori processi in relazione alla specificità dell'ente. Pertanto, la creazione di un catalogo completo di tutti i processi dell'ente costituirà attività fondamentale di aggiornamento del presente piano triennale.

Le aree di rischio sulle quali è stata effettuata la mappatura dei processi ricomprendono sia quelle già delineate dal legislatore e contenute nel PNA sia tre ulteriori aree.

Le aree di rischio individuate al fine di mapparne i processi risultano pertanto essere le seguenti:



Nell'individuazione delle aree di rischio, e conseguentemente nei processi ad esse collegati, oltre a prendere in considerazione le aree già definite dalla normativa anticorruzione sono state individuate **ulteriori aree di rischio** riconducibili alla sfera della gestione delle risorse tributarie, patrimoniali e della gestione finanziaria e all'urbanistica.

Con riferimento all'area afferente la gestione delle risorse tributarie, patrimoniali e finanziarie, si ritiene utile la sua individuazione come specifica area di rischio, ancorché non contemplata dal dettato della norma e dal Piano nazionale Anticorruzione, in quanto nell'ambito di tali gestioni possono essere inclusi alcuni processi potenzialmente a rischio di fenomeni corruttivi o di illegalità, si pensi ad esempio alla riscossione delle entrate tributarie e delle sanzioni amministrative, alla concessione di beni patrimoniali ed alla definizione dei canoni di locazione.

Un'area che sicuramente, benché non contemplata a livello nazionale, può per sua natura presentare processi a rischio è quella dell'urbanistica.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

L'analisi e la valutazione dei processi è stata svolta sulla base delle indicazioni fornite dal Piano nazionale Anticorruzione; essa mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi. Ognuno dei processi individuati è stata analizzato sotto il profilo della **probabilità** e dell'**impatto**. Pertanto, la **probabilità** di accadimento di ciascun rischio (= frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche:

- Discrezionalità
- Rilevanza esterna
- Complessità
- Valore economico
- Frazionabilità
- Efficacia dei controlli

L'**impatto** è stato considerato sotto il profilo:

- Organizzativo
- Economico
- Reputazionale
- Organizzativo, economico e sull'immagine

Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono stati graduati recependo i valori indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che di seguito si riportano:

Valore e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

Il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio attribuito a ciascun processo analizzato. Per effetto di tale formula di calcolo, il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 25 con la seguente classificazione di rischio:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
VALORE 0	NULLO
VALORE DA 1 A 5	BASSO
VALORE DA 6 A 7	MEDIO
VALORE DA 8 A 15	ALTO
VALORE DA 15 A 25	MOLTO ALTO (CRITICO)

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nell'identificazione dei rischi si è stabilito di procedere alla valutazione dei processi ai quali viene associato un rischio con valore maggiore di 5 (da 6 a 25).

Per ciascuno di tali processi è stata effettuata la valutazione dello stesso sia in termini di probabilità sia in termini di impatto.

Per rilevare la **probabilità**, intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi, sono stati esaminati sia elementi di carattere oggettivo (segnalazioni e sentenze) sia elementi di carattere soggettivo (probabilità percepita a livello soggettivo).

Anche nella rilevazione dell'**impatto** (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) sono stati presi in considerazione elementi di carattere oggettivo (controlli, contenziosi, pubblicazioni di articoli su giornali e riviste) ed elementi di carattere soggettivo (livello di impatto soggettivo percepito).

Da un punto di vista generale è stato evidenziato che la pedissequa applicazione dei criteri oggettivi di valutazione dei rischi non è da sola sufficiente a dare una corretta dimensione del rischio nelle piccole realtà organizzative come i comuni medio piccoli. Pertanto ad fine di evitare una sottovalutazione dei rischi, si è proceduto alla rettifica di alcuni criteri di valutazione in senso più restrittivo, con particolare riguardo all'impatto reputazionale (sono più probabili articoli di stampa locale, meno probabili articoli di stampa nazionale e internazionale) nonché ai livelli organizzativi ipoteticamente coinvolgibili in episodi di illegalità, molto più semplificati nei piccoli enti.

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità dei rischi associati ai processi, emergono quelli con maggiore esposizione al rischio, individuando pertanto quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza ed incisività. Anche in questo caso si è proceduto alla moltiplicazione dei valori dell'impatto per i valori della probabilità; per effetto di tale formula di calcolo, il rischio, in questo caso potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 10 con la seguente classificazione di rischio:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
Valore inferiore a 1,8	BASSO
Valore compreso tra 1,8 e 3,6	MEDIO BASSO
Valore compreso tra 3,6 e 5,4	MEDIO
Valore compreso tra 5,4 e 7,2	MEDIO ALTO
Valore compreso tra 7,2 e 9	ALTO

IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE

Con il termine “**misura**” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’ente.

Le misure possono essere classificate in:

misure comuni e obbligatorie, previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, comuni a tutte le pubbliche amministrazioni la cui attuazione, a livello di singolo ente, deve essere obbligatoriamente prevista e monitorata;

misure ulteriori ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione.

Le misure di contrasto al rischio di corruzione adottate dall’Amministrazione Comunale di Anzio sono così identificate e descritte in modo dettagliato nelle allegate schede

Trasparenza	Scheda 01
Codici di comportamento	Scheda 02
Rotazione del personale	Scheda 03
Astensione in caso di conflitto di interessi	Scheda 04
Svolgimento incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra istituzionali	Scheda 05
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolare attività o incarichi precedenti e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Scheda 06
Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Scheda 07
Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Scheda 08
<i>Whistleblowing</i>	Scheda 09
Formazione	Scheda 10
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Scheda 11
Affidamento lavori servizi e forniture	Scheda 12
Controlli	Scheda 13

Le misure contenute nelle suddette schede riguardano sia gli interventi comuni a tutte le amministrazioni che devono obbligatoriamente essere posti in essere per contrastare/limitare il rischio corruttivo, così come definite anche dal Piano Nazionale Anticorruzione sia ulteriori misure – di tipo aggiuntivo – che sono state già attivate o che devono essere inserite nella presente programmazione triennale, pensate in relazione alla specificità del contesto dell’ente.

Un prospetto riepilogativo delle misure di contrasto al rischio viene allegato al presente piano (**Allegato “A”**). Tale prospetto schematizza, per ciascuna area di rischio individuata (sia essa prevista già nella norma e nel P.N.A. sia individuata in relazione all’analisi del contesto specifico) il relativo processo, l’esemplificazione del rischio, gli uffici coinvolti, il livello di rischio derivante dal calcolo tra probabilità ed impatto e le misure specifiche di contrasto per quel tipo di rischio, specificando anche se trattasi di misure obbligatorie o ulteriori ed aggiuntive. L’elaborazione delle misure di contrasto di cui al sopra citato Allegato A è stata eseguita a seguito dell’analisi degli eventi rischiosi collegati a ciascun processo, secondo i prospetti anch’essi allegati al presente piano **A1 (Mappatura dei processi)** e **A2 (Mappatura degli eventi rischiosi)**.

COLLEGAMENTO TRA IL P.T.P.C. E IL PIANO DELLA TRASPARENZA

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

LE RESPONSABILITA'

L'articolo 1 della Legge n. 190/2012 stabilisce, al comma 8, che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”. Il comma 12 prevede che, nel caso in cui venga commesso all'interno dell'amministrazione un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione e di aver vigilato sull'osservanza delle misure in esso contenute, nonché di aver osservato tutte le prescrizioni previste dalla norma.

Particolari responsabilità sono altresì previste, sia per il responsabile della prevenzione della corruzione che per i dirigenti.

Le misure prevenzione e contrasto alla corruzione devono essere rispettate da tutti i dirigenti e dai dipendenti, infatti l'articolo 1, comma 14 della Legge n. 190/2012 stabilisce che “*la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare*”.

Per i Dirigenti alla responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

AGGIORNAMENTI AL PIANO

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma 10 lett. a) della Legge n. 190/2012).

Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Dirigenti possono trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali proposte inerenti il proprio ambito di attività, in occasione della reportistica relativa al Piano degli Obiettivi.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente piano entra in vigore a seguito dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.

SCHEDA 01

TRASPARENZA

Considerato che la trasparenza rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, è comunque assicurato uno stretto coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.).

Normativa di riferimento	Legge n. 190/2012 Decreto Legislativo n. 33/2013 Capo V della Legge n. 241/1990 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 Luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Descrizione	Adempimenti relativi alla trasparenza Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei termini procedurali
Finalità	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento
Soggetti responsabili	Responsabile della Trasparenza Dirigenti/Posizioni Organizzative Responsabili di Procedimento
Azioni già intraprese	Pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal D. Lgs. n. 33/2013
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	Graduale mappatura dei processi dell'ente (catalogo) finalizzata alla loro gestione attraverso l'applicativo di gestione documentale in uso, compatibilmente con le risorse finanziarie necessarie Monitoraggio sull'aggiornamento delle sezioni dell'Amministrazione Trasparente

SCHEMA 02

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'adozione del codice di comportamento rappresenta una misura molto importante per orientare all'etica e alla legalità lo svolgimento dell'azione amministrativa. L'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'articolo 1 comma 44 della Legge n. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Normativa di riferimento	<p>Art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44 della legge n. 190/2012</p> <p>D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “<i>Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165</i>”</p> <p>Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 Luglio 2013</p> <p>Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)</p> <p>Deliberazione CIVIT n. 75/2013 Linee Guida in materia di codici di comportamento delle PA</p>
Descrizione	<p>Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa</p>
Finalità	<p>Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, in rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico</p>
Soggetti responsabili	<p>Dirigente Ufficio Risorse Umane/Responsabile della prevenzione della corruzione/Ufficio procedimenti Disciplinari (per le incombenze di legge)</p> <p>Tutti i dipendenti e i collaboratori dell'ente per l'osservanza</p>

Azioni già intraprese	Adozione del Codice di comportamento del Comune di Anzio (deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5 febbraio 2014)
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	Diffusione del Codice di Comportamento e relativi allegati a tutti i dipendenti e collaboratori dell'ente, garantendone l'effettiva conoscenza da parte dei dirigenti di settore.

SCHEDA 03

ROTAZIONE DEL PERSONALE

Pur non correndo per gli enti locali un obbligo specifico in relazione alla rotazione del personale, si rende necessario intraprendere alcune azioni che consentano quanto meno l'intescambiabilità del personale assegnato agli uffici, attraverso l'eliminazione degli uffici monocratici.

Normativa di riferimento	Art. 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b) della legge 190/2012 Art. 16, comma 1 lett 1-quater, del D.lgs 165/2001 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 Luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Descrizione	Consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo
Finalità	Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione
Soggetti responsabili	Dirigenti
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	Applicazione della suddetta direttiva, previa adeguata formazione ai responsabili di procedimento con particolare riferimento agli uffici delle aree a rischio, ove siano presenti più unità lavorative e, in ogni caso in cui si verificano scadenze di incarichi.

SCHEDA 04

ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'articolo 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013.

Normativa di riferimento	Art. 1, comma 9 lett. e) della legge 190/2012 Artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Descrizione	Consiste nel: obbligo di astensione per il responsabile di procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
Finalità	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi
Soggetti responsabili	Dirigenti Dipendenti
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	Verifica a cura del responsabile dei Servizi finanziari congiuntamente all'attestazione di copertura finanziaria dell'assenza di conflitto di interesse immediato tra RUP e beneficiario. Verifica a cura di tutti i dirigenti di situazione di potenziale conflitto di interesse

SCHEDA 05

SVOLGIMENTO INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

L'articolo 53, comma 3bis del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che *“con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della Legge n. 400/1988 e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2”*.

Normativa di riferimento	Art. 53 comma 3bis D. Lgs. n. 165/2001 Art. 1 comma 58bis Legge n. 662/1996 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 Luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Descrizione	Consiste nell'individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi istituzionali ed extra – istituzionali
Finalità	Evitare una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale
Soggetti responsabili	Dirigenti Responsabili di procedimento
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	Adozione del Regolamento degli incarichi al personale dipendente del Comune di Anzio. Comunicazioni previste dall'articolo 53 c. 11, 12 e 13 del D.lgs. 165/2001. Monitoraggio degli incarichi conferiti/autorizzati

SCHEDA 06

CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARE ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI E INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI

Normativa di riferimento	D. Lgs. n. 39/2013 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 Luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Descrizione	Consiste nella definizione di criteri e procedure per l'affidamento di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
Finalità	Evitare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita, violando il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.
Soggetti responsabili	Segretario Generale Dirigenti PO
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità e a seguito di rinnovo di incarico o all'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico.

SCHEDA 07

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'articolo 53, comma 16 – *ter* del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Normativa di riferimento	Art. 53, comma 16 – <i>ter</i> , D. Lgs. n. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Descrizione	Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
Finalità	Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con il quale entra in contatto
Soggetti responsabili	Dirigenti PO Responsabili di procedimento

<p>Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)</p>	<p>Inserimento nei contratti di assunzione del personale, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;</p> <p>Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;</p> <p>Esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;</p> <p>Verifica che sulle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma pubblica, sia inserita la clausola specifica.</p>
--	---

SCHEDA 08

COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PA

L'articolo 35 – bis del D. lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I, del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

- a) *Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la sezione a pubblici impieghi;*
- b) *Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) *Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.*

Normativa di riferimento	Art. 35 - bis D. Lgs. n. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Descrizione	Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (ecc.), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del Capo I, Titolo II, secondo libro del c.p.).
Finalità	Evitare che all'interno degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare il potere nell'ente, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati e delitti contro la pubblica amministrazione.
Soggetti responsabili	Dirigenti, Responsabili di procedimento
Azioni già intraprese	
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa per membri di commissioni e responsabili dei

	<p>processi operanti nelle aree a rischio individuate dal presente piano.</p> <p>Richiesta certificati al casellario per controlli a campione.</p>
--	--

SCHEDA 09

WHISTLEBLOWING

L'articolo 54 – *bis* del D. Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012, (Tutela del dipendente che segnala illeciti) stabilisce che:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incoltato.

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza,, dall’interessato, o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

Il *whistleblower* è colui che testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo ad un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il *whistleblowing* consiste nell’attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e a proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti oggettivi, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente (e quindi non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura come uno strumento di prevenzione, in quanto la sua funzione principale è quella di portare all’attenzione dell’organismo preposto possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Al fine di assicurare la tempestività di intervento ed evitare una divulgazione incontrollata di segnalazioni è preferibile che sia individuato un organo o un soggetto interno deputato a ricevere le segnalazioni.

Normativa di riferimento	Art. 54- <i>bis</i> D. Lgs. n. 165/2001 come introdotto dalla Legge n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Descrizione	Consiste nella messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti
Finalità	Garantire la tutela dell’anonimato e il divieto di discriminazione nei confronti del <i>whistleblower</i>

Soggetti responsabili	Dirigenti
Azioni già intraprese	Definizione dei soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni all'interno del Codice di Comportamento dell'Ente.
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	Definizione delle modalità di ricezione e gestione delle segnalazione.

SCHEDA 10

FORMAZIONE

La Legge n. 190/2012 prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

In considerazione della rilevanza attribuita dalla norma al tema della formazione del personale, è da considerarsi obbligatoria e pertanto può essere sottratta dai limiti di spesa previsti dall'articolo 6 comma 13 del decreto legge n. 78/2013 convertito in Legge n. 122/2010.

Normativa di riferimento	Art. 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c), 11 della Legge n. 190/2012 Art. 7 . bis del D. Lgs. N. 165/2001 D.P.R. n. 70/2011 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Descrizione	Consiste nella diffusione, attraverso iniziative di formazione interne, della normativa in materia di anticorruzione, nonché dei principi di etica e legalità cui deve ispirarsi l'azione amministrativa.
Finalità	Garantire una adeguata formazione sui temi dell'anticorruzione, dell'etica e della legalità con particolare riferimento ai dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.
Soggetti responsabili	Responsabile della prevenzione della corruzione per l'organizzazione di corsi interni. Dirigenti per ulteriore formazione interna nei rispettivi settori

<p>Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)</p>	<p>Svolgimento di un corso interno sui temi della Legge n. 190/2012 dedicato principalmente ai responsabili di procedimento delle aree individuate quali maggiormente esposte al rischio corruzione.</p> <p>Svolgimento di un corso interno, rivolto a tutto il personale dipendente, sulle novità relative al Codice di Comportamento conseguenti alla Legge n. 190/2012.</p> <p>Aggiornamento del Piano dei fabbisogni formativi in raccordo con la normativa anticorruzione.</p>
--	---

SCHEDA 11

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e di illegalità riveste un ruolo importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. Pertanto, una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del Piano comunale di prevenzione della corruzione mediante la sua pubblicazione sul sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia individui singoli che organismi collettivi e per recepire eventuali loro osservazioni.

Normativa di riferimento	Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Descrizione	Consiste nell'attivare forme di consultazione con la società civile
Finalità	Assicurare la creazione di un dialogo con l'esterno per rafforzare un rapporto di fiducia che può portare all'emersione di fenomeni e comportamenti altrimenti silenti.
Soggetti responsabili	Responsabile della prevenzione della corruzione
Azioni già intraprese	Pubblicazione sul sito istituzionale del Codice di Comportamento per recepimento di osservazioni
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	Pubblicazione sul sito istituzionale della bozza di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sua trasmissione alle associazioni rappresentative dei portatori di interesse per il recepimento di eventuali osservazioni. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dello schema definitivo di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei suoi aggiornamenti.

SCHEDA 12

AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

L'area relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture rappresenta uno dei settori maggiormente esposti al rischio di corruzione o di comportamenti illeciti in generale, anche in considerazione del fatto che tali procedure non risultano, allo stato attuale, gestite in maniera centralizzata e ciò rende più complesso il controllo delle attività connesse. Infatti praticamente tutti i processi facenti capo a tale area sono risultati, a seguito dell'analisi svolta, esposti ad un rischio medio alto/alto anche in conseguenza dell'assenza di specifici atti organizzativi che regolano i processi.

Normativa di riferimento	L. 190/2012 D. Lgs. n. 33/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) D.lgs 163/2006
--------------------------	--

Descrizione	<p>Consiste nell'attivazione di diverse sottomisure finalizzate a prevenire/contrastare il rischio corruttivo in tutte le fasi inerenti l'affidamento di lavori servizi e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13_a monitoraggio degli affidamenti diretti; - 13_b programmazione pluriennale delle condizioni di assistenza in particolar modo per i contratti relativi all'innovazione tecnologica; - 13_c condivisione delle modalità di redazione della programmazione delle Opere pubbliche al fine di giungere attraverso decisioni collegiali ad una più omogenea e realistica gestione delle tempistiche; - 13_d intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare l'eventuale presenza di personale non dipendente dall'impresa aggiudicataria; - 13_e coinvolgimento di soggetti imparziali (che non hanno avuto ruolo nelle precedenti fasi di aggiudicazione ed esecuzione del contratto) nella definizione degli accordi bonari; - 13_f rotazione dei soggetti addetti alle operazioni di controllo sulla regolare esecuzione e sul collaudo delle opere.
Finalità	Contrastare il rischio corruttivo in tutte le fasi
Soggetti responsabili	Dirigenti, responsabili di procedimento, direttore lavori
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	<p>Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare l'eventuale presenza di personale non dipendente dall'impresa aggiudicataria;</p> <p>Coinvolgimento di soggetti imparziali nella definizione degli accordi bonari.</p>

SCHEDA 13

CONTROLLI

In base quanto previsto dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 215/2013, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2013 il regolamento sui controlli interni. Tali controlli rivestono importanza particolare anche sotto il profilo delle azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi. In particolare, il Segretario Generale provvede con cadenza semestrale al controllo degli atti amministrativi mediante estrazione a sorte degli stessi suddivisi per tipologie.

Normativa di riferimento	D.L. n. 174/2012
Descrizione	Controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sugli atti amministrativi
Finalità	Potenziamento del controllo mediante ampliamento delle tipologie di provvedimenti estratti
Soggetti responsabili	Segretario Generale
Azioni già intraprese	Istituzione del controllo successivo di regolarità amministrativa a campione, sugli atti amministrativi e invio di reportistica a tutti gli uffici; Adozione del regolamento sui controlli interni (2013);
Azioni da intraprendere (dettagliate nel cronoprogramma delle misure)	Individuazione di diverse tipologie di atti a da sottoporre a controllo sulla base degli esiti del referto dell'anno precedente ed alla valutazione dei rischi.